



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 7 del 15 Gennaio 2021

L.R. 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 - RECEPIMENTO ACCORDO BILATERALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO BILATERALE SOTTOSCRITTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DELIBERAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.12.2020, N. 816

Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 art. 8 – recepimento accordo bilaterale integrativo dell'accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio della funzione in materia di "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kv" nell'ambito della funzione "Energia". .....4

PARTE I

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

---

ATTI DELLA REGIONE

---

DELIBERAZIONI

---

---

**DGR n. 816 del 16.12.2020**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 – RECEPIMENTO ACCORDO BILATERALE INTEGRATIVO DELL' ACCORDO BILATERALE SOTTOSCRITTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL' AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".



GIUNTA REGIONALE

---

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

Riunione di Giunta del **16 Dicembre 2020**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	<b>EMANUELE IMPRUDENTE</b>	<b>Presente</b>
	<b>NICOLA CAMPITELLI</b>	<b>Presente</b>
	<b>DANIELE D'AMARIO</b>	<b>Presente</b>
	<b>GUIDO QUINTINO LIRIS</b>	<b>Presente</b>
	<b>PIETRO QUARESIMALE</b>	<b>Presente</b>
	<b>NICOLETTA VERI'</b>	<b>Presente</b>

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta  
(Avv. Daniela Valenza)  
*firmato digitalmente*

**Delibera di Giunta Regionale n.816 del 16/12/2020***OMISSIS***OGGETTO**

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 – RECEPIMENTO ACCORDO BILATERALE INTEGRATIVO DELL' ACCORDO BILATERALE SOTTOSCRITTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n.81;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo, al termine di un percorso di confronto in seno all'Osservatorio regionale per il riordino delle Province (costituito con DPGR 71/2014) condotto con le Province abruzzesi e con le Organizzazioni sindacali territoriali, ha approvato la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" (*pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 28 10 2015, n. 113*);

**CHE**, in particolare, con l'art. 3 della citata legge regionale, rubricato "*Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione*", nella sua formulazione originaria sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra cui le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo (articolo 3, comma 1, lettera d) e le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici (articolo 3, comma 1, lettera p);

**CHE** l'articolo 3, comma 1), della legge regionale n.32 del 2015, nell'individuare le materie da trasferire, "secondo le norme richiamate di seguito e nell'Allegato A", per quanto concerne la materia dell'energia, si è limitato a indicare soltanto la legge regionale 25 giugno 2007, n.17 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, ma non anche la legge regionale n.72 del 1998, articolo 62, comma 3, che espressamente delegava alle Province la funzione in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 -Spec. del 30/03/2016), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale, sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, tra i quali l'Accordo in materia di "Energia" e in materia di "Risorse idriche e difesa del suolo";



**VISTA** la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: “Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge regionale 32 del 2015 nel senso di sostituire la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 3) con la seguente disposizione: “p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell’articolo 4 bis” (art.1 della L.R.50/2017);

**RICHIAMATO** al riguardo l’Accordo bilaterale Regione Province stipulato in data 25 ottobre 2017 recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 (Burat n.23-ordinario del 13/06/2018) con il quale, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.50 del 2017, sono state ritrasferite alle Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, le funzioni di cui all’articolo 4bis) della legge regionale n.50 del 2017 e si è stabilito, all’articolo 2, che “la Regione esercita le funzioni in materia di “Energia” fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell’art.4bis della legge regionale 32/2015 e s.m.i.”;

**CONSIDERATO** che la disciplina relativa alla autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV ha sempre individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione ai sensi dell’articolo 62 della L.R. 72/1998, l’amministrazione competente al rilascio della stessa;

**CHE**, tuttavia, in seguito al riordino delle funzioni intervenuto con la legge regionale 32/2015, il predetto quadro di competenze in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV ha assunto una nuova fisionomia in ragione del fatto che mentre, da un lato, le norme sul trasferimento delle funzioni hanno previsto che le competenze in materia di “energia” e in materia di “risorse idriche e difesa del suolo” fossero da ricondurre in capo alla Regione, dall’altro continuavano a permanere disposizioni di rango speciale che individuavano sia nella Provincia (articolo 62 legge regionale n.72 del 1998) sia nei Geni Civili (articolo 3 della legge regionale n.83 del 1988), la competenza al rilascio della autorizzazione in parola, creando non poche, sotto il profilo pratico, questioni in merito ai profili di competenza, tenuto anche conto del fatto che ai Geni Civili regionali sono state trasferite solo le funzioni provinciali inerenti le “risorse idriche e difesa del suolo”, tra cui non rientrano le competenze in materia di elettrodotti;

**CHE**, in tale quadro, è quindi evidente come la materia relativa al rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV non sia stata chiaramente affrontata dalla legge regionale n.32 del 2015, diversamente invece da quanto accaduto in precedenza con le leggi, statali e regionali, che invece ne hanno previsto sempre una specifica disciplina;

**CHE**, inoltre, neppure gli Accordi bilaterali in materia di “Energia” e “Risorse idriche e difesa del suolo” sottoscritti in data in data 18 febbraio 2016, nonché quello sottoscritto in data 25 ottobre 2017 con cui si recepisce la novella legislativa di cui alla legge regionale n.50 del 2017, hanno comunque svolto una funzione dirimente, non avendo neppure questi ultimi affrontato il punto in questione;

**CHE**, pertanto, risulta necessario dirimere l’ulteriore aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV, con la precisazione che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n.50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell’ambito della materia “Energia”, intesa quale produzione, trasporto e distribuzione, tenuto conto che il rilascio dell’autorizzazione in parola è necessaria a tali fini;

**VISTO** l’Accordo bilaterale discusso nell’ambito della seduta dell’Osservatorio della Riforma delle Province nella seduta del 10 novembre 2020 approvato e sottoscritto bilateralmente, in data 26

novembre 2020 in modalità telematica, per la Regione dall'Assessore preposto Avv. Pietro Quaresimale e per le Province dai rispettivi Presidenti;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 1 dell'Accordo bilaterale in parola nel quale si stabilisce che, ai sensi dell'articolo 8 c.3) della L.R. 32/2015, la funzione in materia di "Energia", relativamente all'esercizio della competenza al "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV", può ritenersi inclusa nell'Accordo già sottoscritto tra la Regione Abruzzo e le Province in data 25 ottobre 2017 e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista, nonché l'articolo 2 che disciplina le modalità organizzative del trasferimento alla Regione degli elenchi relativi ai procedimenti eventualmente già avviati prima della sottoscrizione dell'Accordo, con indicazione dello stato delle pratiche "trasferite" e della presenza di eventuali contenziosi;

**RITENUTO** di dover recepire con il presente atto, ai sensi dell'articolo 8 c.3 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV" nell'ambito della funzione "Energia", che per ciascuna Provincia, risulta allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che:

il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali DPA005:

- ha attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- ha espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99;

il Direttore regionale ha espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99;

**CON VOTI** espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

*Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato*

1) **di recepire** ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia, anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020 in modalità telematica ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto per ciascuna Provincia come segue: Accordo bilaterale Regione-Provincia dell'Aquila (allegato A), Accordo bilaterale Regione-Provincia di Chieti (allegato B), Accordo bilaterale Regione-Provincia di Pescara (allegato C), Accordo bilaterale Regione-Provincia di Teramo (allegato D);

2) **di stabilire** che il trasferimento alla Regione dei procedimenti avvenga nelle modalità previste dall'articolo 2 dell'Accordo bilaterale recepito di cui al punto 1) del dispositivo;

3) **di precisare** che l'approvazione del presente atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

4) **di disporre** la pubblicazione della presente Delibera con allessi allegati sul bollettino ufficiale telematico della Regione Abruzzo.





**LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 - INTEGRAZIONE ACCORDO BILATERALE SOTTOSCROTTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".**

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre,

- La Regione Abruzzo rappresentata dall'Assessore preposto agli Enti Locali Pietro Quaresimale, il quale interviene alla stipula del presente atto su delega del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio;
- La Provincia dell'Aquila rappresentata dal Presidente Angelo Caruso, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

#### PRESO ATTO

del complesso contesto normativo che ha disciplinato nel tempo la materia del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kv, e precisamente:

#### QUADRO NORMATIVO

- Con il D.P.R. n. 616 del 1977 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", vengono trasferite dallo Stato alle Regioni la funzione di autorizzazione alla costruzione di opere strumentali alla distribuzione di energia elettrica (nel limite di 150 Kv) nel territorio di competenza, come da ultimo confermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 196/2017.
- Con legge regionale n.83 del 1988 recante "Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt.", modificata

con legge regionale n.132 del 1999, all'articolo 3 viene espressamente stabilito che *“Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio civile competente per territorio”*, rimettendo dunque in capo ai Geni Civili la competenza al rilascio delle predette autorizzazioni.

- Con il decreto legislativo n.112 del 1998 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, all'articolo 94, rubricato *“Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”*, vengono conferite a questi ultimi le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 del medesimo decreto legislativo, e in particolare, al comma 2 lettera b), *“l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”*.
- Con legge regionale n.72 del 1998 recante *“Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”*, capo XV *“Opere pubbliche”*, con l'articolo 62 rubricato *“Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali”*, vengono delegate alle Province le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56 del 2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni, precedentemente di competenza delle Province, trasferite alla stessa Regione e ai Comuni.
- In particolare, con l'art. 3 della citata legge regionale, rubricato *“Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”*, nella sua formulazione originaria, sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra cui:
  - Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo (articolo 3, comma 1, lettera d);
  - Le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici (articolo 3, comma 1, lettera p).
- L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n.32 del 2015, individua le materie da trasferire, *“secondo le norme richiamate di seguito e nell'Allegato A”*;

- L'Allegato A alla legge regionale n.32 del 2015, per quanto concerne la materia dell'energia, si è limitato a indicare soltanto la legge regionale 25 giugno 2007, n.17 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, ma non anche la legge regionale n.72 del 1998, articolo 62, comma 3, che espressamente delegava alle Province la funzione in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 –Spec. del 30/03/2016), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale, ed in ossequio alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 19 dicembre 2015, sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, tra i quali l'Accordo in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo".
- Con la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*)", sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla predetta legge regionale 32 del 2015:
  - a. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: "**p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis**" (*art.1 della L.R.50/2017*);
  - b. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata (*art.2 della L.R.50/2017*);
  - c. è stato inserito (*art.3 della L.R.50/2017*) l'articolo **4bis** alla L.R.32/2015 che testualmente recita: "*In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:*
    - a) *funzione di controllo degli impianti termici;*
    - b) *funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)*".

- Con l'Accordo bilaterale Regione Province stipulato in data 25 ottobre 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 (Burat n.23- Ord.-del 13/06/2018), in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.50 del 2017, sono state trasferite alle Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, le funzioni di cui all'articolo 4bis della legge regionale n.50 del 2017, stabilendo, all'articolo 2, che "la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia" fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'art.4bis della legge regionale 32/2015 e s.m.i.";

Le parti inoltre, preso atto come dal ricostruito quadro normativo, statale e regionale, convengono che:

- la disciplina relativa alla autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha sempre individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio della stessa; trattandosi di una specifica competenza prima rimessa espressamente in capo ai Geni Civili regionali dalla legge regionale n.83 del 1988, la stessa, per omogeneità, è stata esercitata, unitamente alle competenze in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", dalle Province attraverso i propri uffici tecnici, *rectius* Geni Civili provinciali;
- Successivamente, a seguito del riordino delle funzioni in considerazione della necessità di dare attuazione alla legge 56 del 2014, il predetto quadro di competenze in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha assunto una nuova fisionomia in ragione del fatto che mentre da un lato le norme sul ritrasferimento delle funzioni hanno previsto che le competenze in materia di "energia" e in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", fossero da ricondurre in capo alla Regione, dall'altro continuavano a permanere disposizioni di rango speciale che individuavano sia nella Provincia (articolo 62 legge regionale n.72 del 1998) sia nei Geni Civili (articolo 3 della legge regionale n.83 del 1988), la competenza al rilascio della autorizzazione in parola, creando non poche, sotto il profilo pratico, questioni in merito ai profili di competenza, tenuto conto del fatto che ai Geni Civili regionali sono state trasferite solo le funzioni provinciali inerenti le "risorse idriche e difesa del suolo", tra cui non rientrano le competenze in materia di elettrodotti.
- In tale quadro è quindi evidente come la materia relativa al rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV non sia stata chiaramente affrontata dalla legge regionale n.32 del 2015, diversamente

invece da quanto accaduto in precedenza con le leggi, statali e regionali, sopra richiamate che invece ne hanno previsto sempre una specifica disciplina.

- Inoltre, anche l'Accordo bilaterale in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo" sottoscritto in data in data 18 febbraio 2016, nonché quello sottoscritto in data 25 ottobre 2017 con cui si recepisce la novella legislativa di cui alla legge regionale n.50 del 2017, non hanno comunque svolto una funzione dirimente, non avendo neppure questi ultimi affrontato il punto in questione.
- Medio tempore, la situazione di incertezza che si era venuta a creare in ragione del disarticolato quadro normativo, sotto un profilo pratico ha comportato che alcune Province, cui sono giunte specifiche istanze, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento, hanno comunque continuato a istruire i procedimenti in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.

Di talché, per tutto quanto sopra riportato, si rende necessario dirimere l'ulteriore aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n.50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle citate disposizioni e delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1054/2016 e tenuto conto:

- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio regionale;
- delle esigenze di funzionamento dei servizi;

#### **Per quanto sopra esposto**

Le parti ritengono di voler procedere alla integrazione dell'Accordo bilaterale stipulato in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 e, pertanto,

#### **Convengono e stipulano quanto segue:**



**Art. 1 – FUNZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV**

1. Ai sensi dell'articolo 8 c.3 della L.R. 32/2015 la seguente funzione:

- a. funzione in materia di "Energia", relativamente all'esercizio della competenza in materia di "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv"**

può ritenersi inclusa nell'Accordo già sottoscritto tra la Regione Abruzzo e le Province in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista.

**Art. 2 – DISCIPLINA DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data sottoscrizione del presente Accordo, le Province trasmettono gli elenchi relativi ai procedimenti eventualmente già avviati prima della sottoscrizione dello stesso, con indicazione dello stato delle pratiche "trasferite" e della presenza di eventuali contenziosi.
2. Degli elenchi di cui al comma 1) ne è dato atto in apposito "Verbale di Consegna" sottoscritto, unitamente agli elenchi medesimi, dal Dirigente competente per materia e dal Segretario Generale della Provincia.
3. Riguardo l'eventuale contenzioso in essere ovvero derivante da attività poste in essere dalle Province in relazione alla funzione di cui al presente Accordo, le Province dovranno fornire la stima del grado di soccombenza. L'esecuzione delle sentenze relative a giudizi già conclusi alla data di stipula del presente Accordo, rimane a carico dalle Province compresi gli oneri da esse derivanti.
4. Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.

**Art.3 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio all'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2017 e a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

**Letto confermato e sottoscritto,**

Per la Regione Abruzzo L'Assessore Pietro Quaresimale (firmato digitalmente)

Per la Provincia Dell'Aquila Il Presidente Angelo Caruso (firmato digitalmente)



LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 - INTEGRAZIONE ACCORDO BILATERALE SOTTOSCROTTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre,

- La Regione Abruzzo rappresentata dall'Assessore preposto agli Enti Locali Pietro Quaresimale, il quale interviene alla stipula del presente atto su delega del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio;
- La Provincia di Chieti rappresentata dal Presidente Mario Pupillo, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

#### PRESO ATTO

del complesso contesto normativo che ha disciplinato nel tempo la materia del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kv, e precisamente:

#### QUADRO NORMATIVO

- Con il D.P.R. n. 616 del 1977 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", vengono trasferite dallo Stato alle Regioni la funzione di autorizzazione alla costruzione di opere strumentali alla distribuzione di energia elettrica (nel limite di 150 Kv) nel territorio di competenza, come da ultimo confermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 196/2017.

- Con legge regionale n.83 del 1988 recante “Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt.”, modificata con legge regionale n.132 del 1999, all’articolo 3 viene espressamente stabilito che *“Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio civile competente per territorio”*, rimettendo dunque in capo ai Geni Civili la competenza al rilascio delle predette autorizzazioni.
- Con il decreto legislativo n.112 del 1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’articolo 94, rubricato “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”, vengono conferite a questi ultimi le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 93 del medesimo decreto legislativo, e in particolare, al comma 2 lettera b), *“l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”*.
- Con legge regionale n.72 del 1998 recante “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”, capo XV “Opere pubbliche”, con l’articolo 62 rubricato “Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali”, vengono delegate alle Province le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56 del 2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni, precedentemente di competenza delle Province, trasferite alla stessa Regione e ai Comuni.
- In particolare, con l’art. 3 della citata legge regionale, rubricato “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, nella sua formulazione originaria, sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra cui:
  - Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo (articolo 3, comma 1, lettera d);
  - Le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici (articolo 3, comma 1, lettera p).

- L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n.32 del 2015, individua le materie da trasferire, "secondo le norme richiamate di seguito e nell'Allegato A";
- L'Allegato A alla legge regionale n.32 del 2015, per quanto concerne la materia dell'energia, si è limitato a indicare soltanto la legge regionale 25 giugno 2007, n.17 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, ma non anche la legge regionale n.72 del 1998, articolo 62, comma 3, che espressamente delegava alle Province la funzione in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 –Spec. del 30/03/2016), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale, ed in ossequio alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 19 dicembre 2015, sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, tra i quali l'Accordo in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo".
- Con la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)", sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla predetta legge regionale 32 del 2015:
  - a. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: "**p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis**" (art.1 della L.R.50/2017);
  - b. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata (art.2 della L.R.50/2017);
  - c. è stato inserito (art.3 della L.R.50/2017) l'articolo **4bis** alla L.R.32/2015 che testualmente recita: "**In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:**
    - a) **funzione di controllo degli impianti termici;**
    - b) **funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli**



*organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)".*

- Con l'Accordo bilaterale Regione Province stipulato in data 25 ottobre 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 (Burat n.23- Ord.-del 13/06/2018), in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.50 del 2017, sono state trasferite alle Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, le funzioni di cui all'articolo 4bis della legge regionale n.50 del 2017, stabilendo, all'articolo 2, che "la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia" fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'art.4bis della legge regionale 32/2015 e s.m.i.";

Le parti inoltre, preso atto come dal ricostruito quadro normativo, statale e regionale, convengono che:

- la disciplina relativa alla autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha sempre individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio della stessa; trattandosi di una specifica competenza prima rimessa espressamente in capo ai Geni Civili regionali dalla legge regionale n.83 del 1988, la stessa, per omogeneità, è stata esercitata, unitamente alle competenze in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", dalle Province attraverso i propri uffici tecnici, *rectius* Geni Civili provinciali;
- Successivamente, a seguito del riordino delle funzioni in considerazione della necessità di dare attuazione alla legge 56 del 2014, il predetto quadro di competenze in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha assunto una nuova fisionomia in ragione del fatto che mentre da un lato le norme sul ritrasferimento delle funzioni hanno previsto che le competenze in materia di "energia" e in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", fossero da ricondurre in capo alla Regione, dall'altro continuavano a permanere disposizioni di rango speciale che individuavano sia nella Provincia (articolo 62 legge regionale n.72 del 1998) sia nei Geni Civili (articolo 3 della legge regionale n.83 del 1988), la competenza al rilascio della autorizzazione in parola, creando non poche, sotto il profilo pratico, questioni in merito ai profili di competenza, tenuto conto del fatto che ai Geni Civili regionali sono state trasferite solo le funzioni provinciali inerenti le "risorse idriche e difesa del suolo", tra cui non rientrano le competenze in materia di elettrodotti.

- In tale quadro è quindi evidente come la materia relativa al rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV non sia stata chiaramente affrontata dalla legge regionale n.32 del 2015, diversamente invece da quanto accaduto in precedenza con le leggi, statali e regionali, sopra richiamate che invece ne hanno previsto sempre una specifica disciplina.
- Inoltre, anche l'Accordo bilaterale in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo" sottoscritto in data in data 18 febbraio 2016, nonché quello sottoscritto in data 25 ottobre 2017 con cui si recepisce la novella legislativa di cui alla legge regionale n.50 del 2017, non hanno comunque svolto una funzione dirimente, non avendo neppure questi ultimi affrontato il punto in questione.
- Medio tempore, la situazione di incertezza che si era venuta a creare in ragione del disarticolato quadro normativo, sotto un profilo pratico ha comportato che alcune Province, cui sono giunte specifiche istanze, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento, hanno comunque continuato a istruire i procedimenti in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.

Di talché, per tutto quanto sopra riportato, si rende necessario dirimere l'ulteriore aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n.50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle citate disposizioni e delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1054/2016 e tenuto conto:

- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio regionale;
- delle esigenze di funzionamento dei servizi;

#### **Per quanto sopra esposto**

Le parti ritengono di voler procedere alla integrazione dell'Accordo bilaterale stipulato in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 e, pertanto,

Convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - FUNZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV**

1. Ai sensi dell'articolo 8 c.3 della L.R. 32/2015 la seguente funzione:

- a. funzione in materia di "Energia", relativamente all'esercizio della competenza in materia di "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv"**

può ritenersi inclusa nell'Accordo già sottoscritto tra la Regione Abruzzo e le Province in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista.

**Art. 2 - DISCIPLINA DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data sottoscrizione del presente Accordo, le Province trasmettono gli elenchi relativi ai procedimenti eventualmente già avviati prima della sottoscrizione dello stesso, con indicazione dello stato delle pratiche "trasferite" e della presenza di eventuali contenziosi.
2. Degli elenchi di cui al comma 1) ne è dato atto in apposito "Verbale di Consegna" sottoscritto, unitamente agli elenchi medesimi, dal Dirigente competente per materia e dal Segretario Generale della Provincia.
3. Riguardo l'eventuale contenzioso in essere ovvero derivante da attività poste in essere dalle Province in relazione alla funzione di cui al presente Accordo, le Province dovranno fornire la stima del grado di soccombenza. L'esecuzione delle sentenze relative a giudizi già conclusi alla data di stipula del presente Accordo, rimane a carico dalle Province compresi gli oneri da esse derivanti.
4. Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.

**Art.3 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio all'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2017 e a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

**Letto confermato e sottoscritto,**

Per la Regione Abruzzo L'Assessore **Pietro Quaresimale** (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Chieti Il Presidente **Mario Pupillo** (firmato digitalmente)



**LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 - INTEGRAZIONE ACCORDO BILATERALE SOTTOSCROTTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".**

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre,

- La Regione Abruzzo, rappresentata dall'Assessore preposto agli Enti Locali Pietro Quaresimale, il quale interviene alla stipula del presente atto su delega del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio;
- La Provincia di Pescara, rappresentata dal Presidente Antonio Zaffiri, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

#### **PRESO ATTO**

del complesso contesto normativo che ha disciplinato nel tempo la materia del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kv, e precisamente:

#### **QUADRO NORMATIVO**

- Con il D.P.R. n. 616 del 1977 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", vengono trasferite dallo Stato alle Regioni la funzione di autorizzazione alla costruzione di opere strumentali alla distribuzione di energia elettrica (nel limite di 150 Kv) nel territorio di competenza, come da ultimo confermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 196/2017.



- Con legge regionale n.83 del 1988 recante “Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt.”, modificata con legge regionale n.132 del 1999, all’articolo 3 viene espressamente stabilito che *“Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio civile competente per territorio”*, rimettendo dunque in capo ai Geni Civili la competenza al rilascio delle predette autorizzazioni.
- Con il decreto legislativo n.112 del 1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’articolo 94, rubricato “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”, vengono conferite a questi ultimi le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 93 del medesimo decreto legislativo, e in particolare, al comma 2 lettera b), *“l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”*.
- Con legge regionale n.72 del 1998 recante “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”, capo XV “Opere pubbliche”, con l’articolo 62 rubricato “Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali”, vengono delegate alle Province le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56 del 2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni, precedentemente di competenza delle Province, trasferite alla stessa Regione e ai Comuni.
- In particolare, con l’art. 3 della citata legge regionale, rubricato “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, nella sua formulazione originaria, sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra cui:
  - Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo (articolo 3, comma 1, lettera d);
  - Le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici (articolo 3, comma 1, lettera p).

- L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n.32 del 2015, individua le materie da trasferire, "secondo le norme richiamate di seguito e nell'Allegato A";
- L'Allegato A alla legge regionale n.32 del 2015, per quanto concerne la materia dell'energia, si è limitato a indicare soltanto la legge regionale 25 giugno 2007, n.17 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, ma non anche la legge regionale n.72 del 1998, articolo 62, comma 3, che espressamente delegava alle Province la funzione in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 –Spec. del 30/03/2016), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale, ed in ossequio alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 19 dicembre 2015, sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, tra i quali l'Accordo in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo".
- Con la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*)", sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla predetta legge regionale 32 del 2015:
  - a. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: "**p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis**" (*art.1 della L.R.50/2017*);
  - b. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata (*art.2 della L.R.50/2017*);
  - c. è stato inserito (*art.3 della L.R.50/2017*) l'articolo **4bis** alla L.R.32/2015 che testualmente recita: "*In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:*
    - a) funzione di controllo degli impianti termici;*
    - b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli*

*organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)".*

- Con l'Accordo bilaterale Regione Province stipulato in data 25 ottobre 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 (Burat n.23- Ord.-del 13/06/2018), in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.50 del 2017, sono state trasferite alle Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, le funzioni di cui all'articolo 4bis della legge regionale n.50 del 2017, stabilendo, all'articolo 2, che "la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia" fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'art.4bis della legge regionale 32/2015 e s.m.i.";

Le parti inoltre, preso atto come dal ricostruito quadro normativo, statale e regionale, convengono che:

- la disciplina relativa alla autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha sempre individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio della stessa; trattandosi di una specifica competenza prima rimessa espressamente in capo ai Geni Civili regionali dalla legge regionale n.83 del 1988, la stessa, per omogeneità, è stata esercitata, unitamente alle competenze in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", dalle Province attraverso i propri uffici tecnici, *rectius* Geni Civili provinciali;
- Successivamente, a seguito del riordino delle funzioni in considerazione della necessità di dare attuazione alla legge 56 del 2014, il predetto quadro di competenze in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha assunto una nuova fisionomia in ragione del fatto che mentre da un lato le norme sul ritrasferimento delle funzioni hanno previsto che le competenze in materia di "energia" e in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", fossero da ricondurre in capo alla Regione, dall'altro continuavano a permanere disposizioni di rango speciale che individuavano sia nella Provincia (articolo 62 legge regionale n.72 del 1998) sia nei Geni Civili (articolo 3 della legge regionale n.83 del 1988), la competenza al rilascio della autorizzazione in parola, creando non poche, sotto il profilo pratico, questioni in merito ai profili di competenza, tenuto conto del fatto che ai Geni Civili regionali sono state trasferite solo le funzioni provinciali inerenti le "risorse idriche e difesa del suolo", tra cui non rientrano le competenze in materia di elettrodotti.

- In tale quadro è quindi evidente come la materia relativa al rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV non sia stata chiaramente affrontata dalla legge regionale n.32 del 2015, diversamente invece da quanto accaduto in precedenza con le leggi, statali e regionali, sopra richiamate che invece ne hanno previsto sempre una specifica disciplina.
- Inoltre, anche l'Accordo bilaterale in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo" sottoscritto in data in data 18 febbraio 2016, nonché quello sottoscritto in data 25 ottobre 2017 con cui si recepisce la novella legislativa di cui alla legge regionale n.50 del 2017, non hanno comunque svolto una funzione dirimente, non avendo neppure questi ultimi affrontato il punto in questione.
- Medio tempore, la situazione di incertezza che si era venuta a creare in ragione del disarticolato quadro normativo, sotto un profilo pratico ha comportato che alcune Province, cui sono giunte specifiche istanze, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento, hanno comunque continuato a istruire i procedimenti in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.

Di talché, per tutto quanto sopra riportato, si rende necessario dirimere l'ulteriore aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n.50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle citate disposizioni e delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1054/2016 e tenuto conto:

- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio regionale;
- delle esigenze di funzionamento dei servizi;

#### **Per quanto sopra esposto**

Le parti ritengono di voler procedere alla integrazione dell'Accordo bilaterale stipulato in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 e, pertanto,

Convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - FUNZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV**

1. Ai sensi dell'articolo 8 c.3 della L.R. 32/2015 la seguente funzione:

- a. funzione in materia di "Energia", relativamente all'esercizio della competenza in materia di "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv"**

può ritenersi inclusa nell'Accordo già sottoscritto tra la Regione Abruzzo e le Province in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista.

**Art. 2 - DISCIPLINA DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data sottoscrizione del presente Accordo, le Province trasmettono gli elenchi relativi ai procedimenti eventualmente già avviati prima della sottoscrizione dello stesso, con indicazione dello stato delle pratiche "trasferite" e della presenza di eventuali contenziosi.
2. Degli elenchi di cui al comma 1) ne è dato atto in apposito "Verbale di Consegna" sottoscritto, unitamente agli elenchi medesimi, dal Dirigente competente per materia e dal Segretario Generale della Provincia.
3. Riguardo l'eventuale contenzioso in essere ovvero derivante da attività poste in essere dalle Province in relazione alla funzione di cui al presente Accordo, le Province dovranno fornire la stima del grado di soccombenza. L'esecuzione delle sentenze relative a giudizi già conclusi alla data di stipula del presente Accordo, rimane a carico dalle Province compresi gli oneri da esse derivanti.
4. Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.

**Art.3 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio all'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2017 e a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

**Letto confermato e sottoscritto,**

Per la Regione Abruzzo L'Assessore **Pietro Quaresimale** (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Pescara Il Presidente **Antonio Zaffiri** (firmato digitalmente)



LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32 ART. 8 - INTEGRAZIONE ACCORDO BILATERALE SOTTOSCROTTO IN DATA 25 OTTOBRE 2017 PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ABRUZZO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE IN MATERIA DI "RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV" NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE "ENERGIA".

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre,

- La Regione Abruzzo rappresentata dall'Assessore preposto agli Enti Locali Pietro Quaresimale, il quale interviene alla stipula del presente atto su delega del Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio;
- La Provincia di Teramo rappresentata dal Presidente Diego Di Bonaventura, il quale interviene alla stipula del presente atto per conto della Provincia medesima;

#### PRESO ATTO

del complesso contesto normativo che ha disciplinato nel tempo la materia del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kv, e precisamente:

#### QUADRO NORMATIVO

- Con il D.P.R. n. 616 del 1977 recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", vengono trasferite dallo Stato alle Regioni la funzione di autorizzazione alla costruzione di opere strumentali alla distribuzione di energia elettrica (nel limite di 150 Kv) nel territorio di competenza, come da ultimo confermato dalla Corte Cost. con la sentenza n. 196/2017.



- Con legge regionale n.83 del 1988 recante “Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt.”, modificata con legge regionale n.132 del 1999, all’articolo 3 viene espressamente stabilito che *“Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l’esercizio di nuove linee, e relative opere accessorie, di stazioni a 132 o 150 KV, di varianti di quelle esistenti, sono presentate al Servizio del Genio civile competente per territorio”*, rimettendo dunque in capo ai Geni Civili la competenza al rilascio delle predette autorizzazioni.
- Con il decreto legislativo n.112 del 1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all’articolo 94, rubricato “Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”, vengono conferite a questi ultimi le funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell’articolo 93 del medesimo decreto legislativo, e in particolare, al comma 2 lettera b), *“l’autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”*.
- Con legge regionale n.72 del 1998 recante “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale”, capo XV “Opere pubbliche”, con l’articolo 62 rubricato “Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali”, vengono delegate alle Province le funzioni in materia di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56 del 2014, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni, precedentemente di competenza delle Province, trasferite alla stessa Regione e ai Comuni.
- In particolare, con l’art. 3 della citata legge regionale, rubricato “Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione”, nella sua formulazione originaria, sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, tra cui:
  - Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo (articolo 3, comma 1, lettera d);
  - Le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo degli impianti termici (articolo 3, comma 1, lettera p).

- L'articolo 3, comma 1, della legge regionale n.32 del 2015, individua le materie da trasferire, "secondo le norme richiamate di seguito e nell'Allegato A";
- L'Allegato A alla legge regionale n.32 del 2015, per quanto concerne la materia dell'energia, si è limitato a indicare soltanto la legge regionale 25 giugno 2007, n.17 recante disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, ma non anche la legge regionale n.72 del 1998, articolo 62, comma 3, che espressamente delegava alle Province la funzione in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.144 del 4 marzo 2016 (Burat n.49 -Spec. del 30/03/2016), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della medesima legge regionale, ed in ossequio alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1054 del 19 dicembre 2015, sono stati recepiti gli Accordi bilaterali Regione-Province stipulati in data 18 febbraio 2016, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, tra i quali l'Accordo in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo".
- Con la legge regionale del 30 agosto 2017, n.50 recante: "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)", sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla predetta legge regionale 32 del 2015:
  - a. la precedente formulazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3) è stata sostituita con la seguente disposizione: "**p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis**" (art.1 della L.R.50/2017);
  - b. la precedente lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 32/2015 è stata abrogata (art.2 della L.R.50/2017);
  - c. è stato inserito (art.3 della L.R.50/2017) l'articolo **4 bis** alla L.R.32/2015 che testualmente recita: "*In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:*
    - a) *funzione di controllo degli impianti termici;*
    - b) *funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli*

*organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)".*

- Con l'Accordo bilaterale Regione Province stipulato in data 25 ottobre 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 (Burat n.23- Ord.-del 13/06/2018), in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.50 del 2017, sono state trasferite alle Province, con decorrenza 1 gennaio 2018, le funzioni di cui all'articolo 4bis della legge regionale n.50 del 2017, stabilendo, all'articolo 2, che "la Regione esercita le funzioni in materia di "Energia" fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'art.4bis della legge regionale 32/2015 e s.m.i.";

Le parti inoltre, preso atto come dal ricostruito quadro normativo, statale e regionale, convengono che:

- la disciplina relativa alla autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha sempre individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio della stessa; trattandosi di una specifica competenza prima rimessa espressamente in capo ai Geni Civili regionali dalla legge regionale n.83 del 1988, la stessa, per omogeneità, è stata esercitata, unitamente alle competenze in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", dalle Province attraverso i propri uffici tecnici, *rectius* Geni Civili provinciali;
- Successivamente, a seguito del riordino delle funzioni in considerazione della necessità di dare attuazione alla legge 56 del 2014, il predetto quadro di competenze in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV ha assunto una nuova fisionomia in ragione del fatto che mentre da un lato le norme sul ritrasferimento delle funzioni hanno previsto che le competenze in materia di "energia" e in materia di "risorse idriche e difesa del suolo", fossero da ricondurre in capo alla Regione, dall'altro continuavano a permanere disposizioni di rango speciale che individuavano sia nella Provincia (articolo 62 legge regionale n.72 del 1998) sia nei Geni Civili (articolo 3 della legge regionale n.83 del 1988), la competenza al rilascio della autorizzazione in parola, creando non poche, sotto il profilo pratico, questioni in merito ai profili di competenza, tenuto conto del fatto che ai Geni Civili regionali sono state trasferite solo le funzioni provinciali inerenti le "risorse idriche e difesa del suolo", tra cui non rientrano le competenze in materia di elettrodotti.

- In tale quadro è quindi evidente come la materia relativa al rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV non sia stata chiaramente affrontata dalla legge regionale n.32 del 2015, diversamente invece da quanto accaduto in precedenza con le leggi, statali e regionali, sopra richiamate che invece ne hanno previsto sempre una specifica disciplina.
- Inoltre, anche l'Accordo bilaterale in materia di "Energia" e "Risorse idriche e difesa del suolo" sottoscritto in data in data 18 febbraio 2016, nonché quello sottoscritto in data 25 ottobre 2017 con cui si recepisce la novella legislativa di cui alla legge regionale n.50 del 2017, non hanno comunque svolto una funzione dirimente, non avendo neppure questi ultimi affrontato il punto in questione.
- Medio tempore, la situazione di incertezza che si era venuta a creare in ragione del disarticolato quadro normativo, sotto un profilo pratico ha comportato che alcune Province, cui sono giunte specifiche istanze, al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento, hanno comunque continuato a istruire i procedimenti in materia di rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv.

Di talché, per tutto quanto sopra riportato, si rende necessario dirimere l'ulteriore aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n.50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle citate disposizioni e delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1054/2016 e tenuto conto:

- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio regionale;
- delle esigenze di funzionamento dei servizi;

#### **Per quanto sopra esposto**

Le parti ritengono di voler procedere alla integrazione dell'Accordo bilaterale stipulato in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017 e, pertanto,

Convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 -FUNZIONE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI CON TENSIONE NORMALE SINO A 150 KV**

1. Ai sensi dell'articolo 8 c.3 della L.R. 32/2015 la seguente funzione:

- a. *funzione in materia di "Energia", relativamente all'esercizio della competenza in materia di "rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv"*

può ritenersi inclusa nell'Accordo già sottoscritto tra la Regione Abruzzo e le Province in data 25 ottobre 2017, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n.835 del 27 dicembre 2017, con la decorrenza ivi prevista.

**Art. 2 - DISCIPLINA DELLE MODALITA' ORGANIZZATIVE**

1. Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data sottoscrizione del presente Accordo, le Province trasmettono gli elenchi relativi ai procedimenti eventualmente già avviati prima della sottoscrizione dello stesso, con indicazione dello stato delle pratiche "trasferite" e della presenza di eventuali contenziosi.
2. Degli elenchi di cui al comma 1) ne è dato atto in apposito "Verbale di Consegna" sottoscritto, unitamente agli elenchi medesimi, dal Dirigente competente per materia e dal Segretario Generale della Provincia.
3. Riguardo l'eventuale contenzioso in essere ovvero derivante da attività poste in essere dalle Province in relazione alla funzione di cui al presente Accordo, le Province dovranno fornire la stima del grado di soccombenza. L'esecuzione delle sentenze relative a giudizi già conclusi alla data di stipula del presente Accordo, rimane a carico dalle Province compresi gli oneri da esse derivanti.
4. Le Province detengono gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni trasferite oggetto del presente Accordo ai sensi dell'art.9 L.R. 32/2015.

**Art.3 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio all'Accordo sottoscritto in data 25 ottobre 2017 e a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

**Letto confermato e sottoscritto,**

Per la Regione Abruzzo L'Assessore **Pietro Quaresimale** (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Teramo Il Presidente **Diego Di Bonaventura** (firmato digitalmente)





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)